

DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE- 28 DICEMBRE 2021 ORE 20:40

## Scissione: disapplicazione della disciplina delle perdite

Per quanto riguarda le operazioni di scissione, il limite patrimoniale rappresenta una misura della futura capacità produttiva di redditi imponibili del Compendio trasferito per effetto della scissione - inteso come entità autonoma e prima dell'integrazione con la beneficiaria - a cui formalmente detto patrimonio appartiene e non della società scissa che se ne è spogliata. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 864 del 28 dicembre 2021 con cui ha fornito delucidazioni in tema di disapplicazione delle limitazioni della disciplina delle perdite nell'operazione di scissione.

Con la risposta a interpello n. 864 del 28 dicembre 2021, l'Agenzia delle Entrate si è occupata della **disapplicazione delle limitazioni** previste dall'art. 173, comma 10, TUIR, in operazione di **scissione**.

La disciplina delle perdite nell'operazione di scissione risulta regolata mediante un rinvio, seppur con qualche adeguamento, alla disciplina normativa prevista dall'art. 172 per le **fusioni**.

In merito alla posizione della **società beneficiaria**, la circolare n. 9/E del 2010 stabilisce che la stessa dovrà applicare le medesime limitazioni di cui al comma 10 alle perdite della società scissa, "confrontando l'ammontare di quelle da questa trasferite alla beneficiaria con il patrimonio netto ricevuto per effetto della scissione dalla beneficiaria stessa (rettificato dei conferimenti e dei versamenti effettuati nei 24 mesi precedenti), in ogni caso rispettando il test di "vitalità" economica in capo alla società scissa".

In relazione al **limite patrimoniale**, occorre evidenziare che la *ratio* sottesa dalla norma che lo prevede risiede, secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa all'art. 123 TUIR (ora art. 172), applicabile anche alle operazioni di scissione per via del richiamo fatto dall'art. 123-*bis* TUIR (ora art. 173), nella volontà del legislatore di "attuare una soluzione equilibrata che pur mantenendo fermo il diritto del riporto delle perdite, eviti che per mezzo della fusione si trasmettano deduzioni del tutto sproporzionate alle consistenze patrimoniali delle società fuse o incorporate".

Il legislatore fiscale ha, perciò, individuato nel suddetto limite patrimoniale un **indice**, ancorché approssimativo, in grado di misurare la **capacità della società** - intesa come autonoma organizzazione e prima dell'integrazione dei patrimoni delle società partecipanti alla fusione e/o alla scissione - di **produrre in futuro redditi imponibili** tali da compensare le perdite fiscali pregresse riportate.

Per quanto riguarda le operazioni di scissione, il limite patrimoniale rappresenta una **misura della futura capacità produttiva** di redditi imponibili del compendio trasferito per effetto della scissione - inteso come entità autonoma e prima dell'integrazione con la beneficiaria - a cui formalmente detto patrimonio appartiene e non della società scissa che se ne è spogliata.

Laddove il compendio scisso non è espressione di un ramo di azienda, ma rappresenta un coacervo di beni, affinché possa essere disapplicato il limite del patrimonio netto, occorre che i plusvalori latenti espressi dallo stesso siano almeno pari a tutte le posizioni fiscali di cui il compendio è stato dotato.

*A cura della Redazione*



